

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 43 DEL 24 NOVEMBRE 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ENTRO IL 30.11**

Il 30.11.2023 scade il termine di versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse e ricevute dall'Agenzia delle Entrate nel terzo trimestre 2023. Entro lo stesso termine del 30.11.2023 scade il versamento, se non è stato già effettuato, dell'imposta di bollo relativa ai primi due trimestri del 2023 che poteva essere prorogato se di importo complessivamente inferiore a 5.000 euro. Nella scheda un breve riepilogo delle regole di funzionamento del sistema di versamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture.

Pagina 7

- **I PROFILI FISCALI DEGLI OMAGGI NATAZILI 2023**

Con l'arrivo delle festività natalizie è tempo di riepilogare il trattamento fiscale, sotto il profilo delle imposte dirette e indirette, relativamente agli omaggi distribuiti ai clienti da parte di imprese e professionisti. Per applicare correttamente le regole, è necessario individuare, oltre il soggetto che pone in essere l'operazione, anche la natura dei beni omaggiati, oggetto o meno dell'attività esercitata, il loro valore complessivo e la natura del soggetto beneficiario. Nella scheda si esaminano le fattispecie più ricorrenti, anche in merito agli omaggi di servizi, come per esempio l'organizzazione di una cena di Natale.

Pagina 13

- **IL NUOVO LAVORO SPORTIVO – 1° LUGLIO 2023**

La disciplina del lavoro sportivo, oggetto già di due correzioni, rappresenta una vera rivoluzione per le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. Il 16.11.2023 è stato pubblicato il decreto interministeriale che ha sancito l'operatività del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai fini della comunicazione di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico. Nella scheda riassumeremo sinteticamente le novità e gli adempimenti connessi alla nuova disciplina.

Pagina 19

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **CONTRIBUTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE DELLE PMI: DOMANDE DAL 6 DICEMBRE**

Dalle 10:00 del 6 dicembre 2023, al via le domande per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese per l'ottenimento della certificazione della Parità di

Genere UNI/PdR 125:2022 - PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3, al fine di ridurre il divario di genere in azienda. Con l'Avviso del 06.11.2023 del Dipartimento delle Pari opportunità sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di tutoraggio e per i servizi di certificazione della parità di genere. Per l'accesso ai contributi è necessario effettuare un pre-screening di autovalutazione e ottenere un esito che dimostri un adeguato grado di maturità dell'impresa sui temi inerenti alla parità di genere. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i passi da compiere per la richiesta dei contributi.

Pagina 28

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 38

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 24.11.2023 AL 08.12.2023**

Pagina 39

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Congedi straordinari per disabili in cumulo con permessi legge 104 a più lavoratori

Con [messaggio n. 4143 del 22 novembre](#) in tema assistenza alle persone in condizione di disabilità, l'INPS **ricorda** che, a seguito della legge n. 104/1992, **per i permessi legge 104 è stato eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza"**. La legge non ha modificato il d.lgs. 151/2001 in tema di congedo straordinario ma **l'istituto precisa** che, fermo restando che il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza allo stesso disabile, **è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e non negli stessi giorni.**

Potranno quindi essere **accolte le domande di congedo straordinario** relative a periodi per i quali risultino già rilasciate:

- ◆ autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, oppure
- ◆ un prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) oppure
- ◆ ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001

per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Imposta di successione: come rateizzarla

Come noto, l'imposta di successione viene liquidata dall'ufficio delle Entrate competente per territorio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive.

Il pagamento dell'imposta di successione **deve essere** effettuato entro 60 giorni **dalla** notifica dell'avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

È possibile pagare **l'imposta di successione anche** a rate, con queste modalità:

- ◆ almeno il 20% dell'importo deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione,
- ◆ **la parte restante, è versata in 8 rate trimestrali** (12 rate, per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale.

Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre, inoltre la rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. In caso di "lieve inadempimento", e cioè in caso di:

- ◆ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro,
- ◆ **tardivo versamento** della somma pari al 20%, **non superiore a 7 giorni,**

non è prevista la decadenza **dal piano di rateizzazione**.

Contratti di sviluppo ambiente e turismo: domande dal 4 dicembre

A partire **dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2023** è disposta la **riapertura** dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento agevolativo dei **Contratti di sviluppo**, attraverso **due distinti sportelli agevolativi** dedicati:

- ◆ uno, **ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale**, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii,
- ◆ l'altro, ai **programmi di sviluppo di attività turistiche** di cui all'articolo 7 dello stesso decreto.

Lo ha stabilito il MIMIT con [Decreto Direttoriale del 15 novembre 2023](#).

Ricordiamo che il **Contratto di sviluppo** rappresenta il principale strumento agevolativo per programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

I programmi possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili) e anche in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. [Qui ulteriori informazioni sul sito di Invitalia](#), soggetto gestore delle misure dei contratti di sviluppo.

Riduzione IRES su canoni per immobili di enti assistenziali e benèfici: quando spetta?

Con [Risposta n. 464 del 21 novembre](#), le Entrate chiariscono quando spetta la riduzione a metà dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e di beneficenza (art. 6 DPR 29 settembre 1973, n. 601).

Nel caso di specie, l'ente di assistenza e beneficenza, il cui scopo è sostenere gli orfani del personale di un Ministero, anche attraverso i canoni provenienti dalla locazione di immobili di sua proprietà, senza alcuna attività d'impresa, può fruire della riduzione a metà dell'aliquota Ires.

Il documento ribadisce che il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente, in quanto la ratio dell'agevolazione trae origine dal giudizio di meritevolezza delle attività svolte.

Viene precisato inoltre che *“, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato. L'ipotesi di mero godimento ricorre quando gli immobili (...) sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali”*.

Tale precisazione consente di **estendere l'agevolazione ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare** anche **ad altri enti** di cui all'articolo 6 DPR n. 601 1973, **diversi da quelli religiosi**, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese prevalentemente a titolo gratuito.

Disparità uomo-donna 2023 nei settori lavorativi: il decreto per il 2024

È stato pubblicato il [decreto interministeriale n. 365 del 20.11.2023](#) con il quale il Ministero del lavoro con il Ministero dell'Economia **individuano i settori e le professioni** caratterizzati da un **alto tasso di disparità uomo-donna, utile ai fini delle assunzioni agevolate** previste dell'art 4 commi 8-11 dalla legge Fornero 92/2012.

I settori e le professioni, individuati sulla base dei dati Istat, **caratterizzati da un tasso di disparità** uomo-donna che **supera almeno del 25% la media annua**, sono elencati nelle tabelle A e B allegate al Decreto.

Per questi settori si applicano le agevolazioni ovvero lo sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico dell'azienda per un anno (cfr. circ. INPS n. 111/2013).

Piattaforme digitali: obbligo di scambi informativi

Viene pubblicato il [Provvedimento ADE n 406671 del 20 novembre](#) con le disposizioni attuative del [decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023](#) di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In particolare, entro il 31 gennaio 2024, i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri "non-Ue" (Fpo), dovranno comunicare all'Agenda delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti.

Successivamente, entro il 29 febbraio l'Agenda condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.

Comunicazione dati pagamenti transfrontalieri: nuove regole antifrode

Pubblicato il [Provvedimento ADE n 406675 del 20.11.2023](#) sulla Comunicazione all'Agenda delle entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero.

Ricordiamo che con il [Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023](#) sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, sulla cooperazione fiscale contro le frodi Iva, con l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio:

- ◆ istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento,
- ◆ banche e intermediari finanziari.

Nel dettaglio, è stato previsto che i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni.

L'obbligo di comunicazione si applica se, nel **corso di un trimestre** civile, **vengono forniti più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario**.

La comunicazione è dovuta su base trimestrale con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Indennità fermo pesca domande dal 2 gennaio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il [Decreto interministeriale n. 11 del 9 ottobre 2023](#), ha fornito **le istruzioni e i modelli** per la **presentazione delle domande di indennità** a partire **dal 2 gennaio 2024 per i lavoratori marittimi impegnati in soggetti a periodi di fermo pesca** obbligatorio e non, verificatisi nell'anno 2023.

Esistenza in vita pensionati esteri: calendario verifiche 2024/25

Con il [messaggio n. 4071 del 16.11.2023](#) l'INPS ha comunicato le **modalità per il consueto accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati** che riscuotono gli **assegni di pensione all'estero** nel biennio 202-2025. Sono previste due fasi:

- ◆ Nella prima fase **tra marzo e luglio 2024** saranno interessati pensionati residenti in: **America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi.**
- ◆ Nella seconda fase, **da settembre 2024 a gennaio 2025** saranno coinvolti invece i pensionati residenti in **Europa, Africa e Oceania.**

*Concludiamo ricordando che la Direzione Cinema del Ministero della Cultura ha disposto l'apertura della sessione ricognitiva per i **tax credit 2023** sulla **produzione opere cinematografiche, ricerca e formazione, tv/web e videoclip**. Le richieste del **credito d'imposta per l'anno 2023** potranno essere presentate tramite la [piattaforma DGCOL](#), e lo sportello sarà disponibile **dalle ore 10:00 del 20 novembre 2023 e fino alla data di chiusura della sessione**, che avverrà dopo 30 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto ministeriale, in corso di emanazione.*

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ENTRO IL 30.11**

Il 30.11.2023 scade il **termine di versamento** dell'**imposta di bollo** relativa alle **fatture elettroniche** emesse e ricevute dall' Agenzia delle Entrate nel **terzo trimestre 2023**.


Entro lo **stesso termine** del 30.11.2023 scade il **versamento**, se non è stato già effettuato, dell' imposta di bollo relativa ai **primi due trimestri del 2023** che poteva essere **prorogato se di importo complessivamente inferiore a 5.000 euro**.

Nella scheda un breve riepilogo delle regole di funzionamento del sistema di versamento dell' imposta di bollo relativa alle e-fatture.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ENTRO IL 30.11							
PREMESSA	<p>Come noto, l' applicazione dell' imposta di bollo alle fatture si basa sui seguenti criteri:</p> <table border="1"> <tr> <td>principio generale</td> <td>di "alternatività" rispetto all' Iva</td> </tr> <tr> <td>esenzioni</td> <td>sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate</td> </tr> <tr> <td>importo</td> <td>la quota non rilevante ai fini IVA deve essere superiore ad euro 77,47 (a tal fine è sufficiente che un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva)</td> </tr> </table>	principio generale	di " alternatività " rispetto all' Iva	esenzioni	sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate	importo	la quota non rilevante ai fini IVA deve essere superiore ad euro 77,47 (a tal fine è sufficiente che un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva)
	principio generale	di " alternatività " rispetto all' Iva					
esenzioni	sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate						
importo	la quota non rilevante ai fini IVA deve essere superiore ad euro 77,47 (a tal fine è sufficiente che un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva)						
	<p>Per l' assolvimento dell' imposta di bollo nel caso di fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ elettronica¹ il calcolo è agevolato dalla compilazione dell' apposita funzione nell' ambito della fattura elettronica; ◆ se cartacea (ad esempio per gli operatori sanitari, relativamente alle fatture da comunicare col sistema Tessera Sanitaria) l' imposta di bollo può essere assolta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ con apposizione della marca telematica (in caso di invio tramite e-mail si ritiene possibile indicare l' assolvimento sulla copia dell' emittente, indicando il numero univoco attribuito al contrassegno); ✓ in forma "virtuale"². 						
INTEGRAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE	<p>L' Agenzia delle Entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (Sdi) che non siano state scartate, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l' assoggettamento all' imposta di bollo.</p>						

¹ occorre osservare le modalità dell' art. 6 del D.M. 17.06.2014.

² ex art. 15 del D.P.R. 642/72, sconsigliata in quanto richiede l' autorizzazione dell' Agenzia ed obbliga alla presentazione della relativa dichiarazione, con versamenti a saldo e in acconto.

	<p>Se nei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, è valorizzato a “SI” nel campo “Bollo virtuale”, questi verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.</p> <p> Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse (cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente).</p> <p>L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale “<i>Fatture e corrispettivi</i>” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ A (non modificabile) ◆ B (modificabile)
<p style="text-align: center;">ELENCO A NON MODIFICABILE</p>	<p>L'elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti IVA e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.</p> <p>Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all'interno del file con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.</p> <p>Nell'elenco vengono esposti anche gli elementi identificativi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, sempre se nei predetti documenti è valorizzato a “SI” il campo “<i>Bollo virtuale</i>”.</p>
<p style="text-align: center;">ELENCO B MODIFICABILE</p>	<p>L'elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento.</p>
<p style="text-align: center;">TERMINE PER INTEGRAZIONE E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO</p>	<p>Entro il giorno 15 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento (al 20 settembre per le fatture emesse nel 2° trimestre), l'Agenzia comunica l’ammontare dell’imposta dovuta, sulla scorta dei dati contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nell'Elenco A, nonché

- ◆ nell'Elenco B, eventualmente modificato entro detto termine.

Inoltre,³ per i **primi 2 trimestri solari di ogni anno**, l'**obbligo di versamento** decorre solo dal **trimestre** in cui si **supera** una certa **soglia d'imposta** cumulata fin **dall'inizio dell'anno**.



Tale limite è stato da ultimo modificato⁴, infatti è stata aumentata la **citata soglia da euro 250 ad euro 5.000** a decorrere dalle fatture elettroniche **emesse dal 01.01.2023**.

Il **pagamento** dell'imposta di bollo potrà, dunque, essere **effettuato**:

per il 1° trimestre	nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro (non più a euro 250)
per il 1° e 2° trimestre	nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a euro 5.000 (non più a euro 250)

In sostanza **entro il 30.11.2023** sarà dovuto il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel:

- ◆ **3° trimestre del 2023;**
- ◆ e **nel 1° e 2° trimestre 2023**, ma il cui ammontare **non superi l'importo di 5.000 euro**. I contribuenti potevano infatti decidere di **rinviare il pagamento** alla **scadenza** relativa al **trimestre successivo**, rispetto a quella ordinaria del 31.05.2023 e 30.09.2023⁵.

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - CALENDARIO DAL 2023		
1° TRIMESTRE 2023	> € 5.000	31.05.2023
	≤ € 5.000	si cumula al trimestre successivo
1° TRIMESTRE 2023 + 2° TRIMESTRE 2023	> € 5.000	30.09.2023
	≤ € 5.000	30.11.2023 (termine del 3° trim.)
3° TRIMESTRE 2023		30.11.2023
4° TRIMESTRE 2023		28.02.2024

Circa i **termini per confermare/modificare l'elenco A e B** indicato nel precedente paragrafo, le **scadenze per il 2023** sono confermate e **non**

³ L'art. 17 del D.L. 124/2019 (come modificato dal D.L. 23/2020).

⁴ dall'art. 3 del c.d. "Decreto Semplificazioni fiscali" D.L. 73/2022.

⁵ art. 6, comma 2 del D.M. 17.06.2014.

presentano variazioni rispetto al 2022.

CALENDARIO COMUNICAZIONI DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA			
Scadenza	Comunicazione dell'integrazione	Variazione da parte del contribuente	Comunicazione del bollo dovuto
1° TRIMESTRE 2023	15.04.2023	15.04.2023	15.05.2023
2° TRIMESTRE 2023	15.07.2023	10.09.2023	20.09.2023
3° TRIMESTRE 2023	15.10.2023	31.10.2023	15.11.2023
4° TRIMESTRE 2023	15.01.2024	31.01.2024	15.02.2024

Non presentano novità le modalità di pagamento, che avvengono semplicemente **indicando** sull'apposita **funzionalità web** del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al **conto corrente intestato al contribuente**, sul quale viene così **addebitato l'importo** dell'imposta di bollo dovuta.

Imposta di bollo calcolata dal 01/01/2021 al 31/03/2021

MODALITÀ DI PAGAMENTO

In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite **modello F24**, da presentarsi in modalità telematica. I **codici tributo** da utilizzare sono i seguenti:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni

2526

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - **interessi**

La funzionalità web dedicata al pagamento dell'imposta di bollo consente la **consultazione dei versamenti eseguiti** per i trimestri e delle rispettive ricevute di elaborazione.

Pagamento imposta di bollo

Ricerca

Partita IVA:

Tutte

Anno: 2023

Trimestre: III trimestre

Cerca

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse si deve pagare trimestralmente, ma se per il primo trimestre l'importo dell'imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 5.000 € tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre), allo stesso modo se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 5.000 €, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Se la data ultima per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Imposta di bollo calcolata nel periodo 01/07/2023 - 30/09/2023

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	N. fatture elenco A	N. fatture elenco B	Totale documenti calcolati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di prenotazione / pagamento	Stato del pagamento	Dettaglio
		2023	4	0	4	8,00		Pagamento avvenuto	

Codice fiscale	Anno	Codice tributo	Data versamento	Importo versato €	Modalità
	2023	2523	08/11/2023	8,00	Addebito

Il versamento:

- ◆ **tardivo,**
- ◆ **omesso, o**
- ◆ **insufficiente,**

dell'imposta di bollo viene **sanzionato** in misura **pari al 30% dell'imposta evasa**⁶.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate **comunica** al contribuente – con modalità telematiche – l'ammontare dell'imposta e della **sanzione**, oltre agli **interessi** dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Nello specifico, in caso di **omesso o carente versamento dell'imposta di bollo** rispetto all'importo dovuto o tardivo con riguardo alla scadenza, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l'importo dovuto per:

l'imposta di bollo
la sanzione pari al 30%, ridotta a 1/3 in caso di versamento in acquiescenza⁷
gli interessi

Il contribuente che riceve la comunicazione della liquidazione dell'imposta di bollo può presentare **chiarimenti entro 30 giorni**: successivamente l'Amministrazione **comunica in modo definitivo** quali sono gli **importi dovuti**, e il contribuente è tenuto a **pagare entro i 30 giorni successivi**.

SANZIONI
E RAVVEDIMENTO

⁶ prevista dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs 471/1997.

⁷ accettando la pretesa, senza invece resistere in giudizio.



Laddove il **contribuente non provveda al pagamento**, in tutto o in parte, delle somme dovute **entro 30 giorni** dal ricevimento della **comunicazione** delle somme dovute/rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti, l'Amministrazione finanziaria procede all'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata**, così come della **sanzione** e degli **interessi**.

Il contribuente può comunque ricorrere allo strumento del **ravvedimento operoso**⁸ e, dunque, in caso di **definizione entro 30 giorni** dalla comunicazione, la **sanzione** viene:

- ◆ **ridotta del 30%**, se il **versamento** è **eseguito oltre 90 giorni** dalla **scadenza** del termine per l'adempimento;
- ◆ **ridotta al 15%**, se il **versamento** è **eseguito entro 90 giorni** dalla **scadenza** del termine per l'adempimento;
- ◆ **ridotta a 1/15** per **ciascun giorno di ritardo**, se il **versamento** è **eseguito entro 15** giorni dalla **scadenza** del termine per l'adempimento.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁸ art. 13 del D.lgs. 472/1997.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi


OGGETTO: I PROFILI FISCALI DEGLI OMAGGI NATALIZI 2023

Con l'arrivo delle festività natalizie è tempo di riepilogare il **trattamento fiscale**, sotto il profilo delle **imposte dirette e indirette**, relativamente agli **omaggi distribuiti ai clienti** da parte di imprese e professionisti.

Per applicare correttamente le regole, è necessario **individuare**, oltre il **oggetto che pone in essere l'operazione**, anche la **natura dei beni omaggiati**, oggetto o meno dell'attività esercitata, il loro **valore complessivo** e la **natura del soggetto beneficiario**.

Di seguito, si esaminano le fattispecie più ricorrenti, anche in merito agli **omaggi di servizi**, come per esempio **l'organizzazione di una cena di Natale**.

PROFILI FISCALI DEGLI OMAGGI NATALIZI 2023

OMAGGI EFFETTUATI DA SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA ASPETTI IVA	<p>Le cessioni di beni "senza corrispettivo" (o gratuite) sono equiparate alle cessioni di beni "in senso stretto"⁹ e, come tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imponibili ai fini IVA; ◆ con conseguente diritto alla detrazione senza limitazioni (salvo specifici regimi soggettivi¹⁰). <p> Come chiarito da una circolare ministeriale, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione e commercio rientrano nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e lasciano pertanto impregiudicato il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte.</p> <p>Sotto il profilo operativo, all'atto della cessione gratuita la società che produce o commercializza il bene ha la possibilità di procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ applicando la rivalsa dell'IVA, con emissione della fattura secondo la disciplina ordinaria, versamento dell'imposta da parte del cessionario e conseguente diritto alla detrazione dell'IVA in capo a quest'ultimo; ◆ non applicando la rivalsa dell'IVA, con l'impresa che assoggetta ad IVA la cessione gratuita del bene senza esercitare la rivalsa, non richiedendo quindi al soggetto che riceve l'omaggio il pagamento dell'IVA esposta in fattura. <p>Sintetizziamo nella tabella seguente le ipotesi operative, rispettivamente nel caso in cui l'impresa abbia deciso di applicare la rivalsa oppure abbia</p>
---	--

⁹ art. 2, comma 2, n. 4 del D.P.R. 633/1972.

¹⁰ come ad esempio il pro-rata.

proceduto **senza esercitare la rivalsa**.

RIVALSA IVA	SOLUZIONE FISCALE / AMMINISTRATIVA PER IL CEDENTE
SÌ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il cedente emette fattura elettronica ◆ il cessionario annota il documento nel registro IVA acquisti, con diritto alla detrazione
NO	<ul style="list-style-type: none"> ◆ emissione fattura ordinaria, o ◆ tenuta e annotazione sul registro omaggi, o ◆ emissione autofattura, singola o mensile.



Le autofatture per omaggi devono essere emesse in formato elettronico ed inviate allo Sdi utilizzando il **"tipo documento TD27"**; il campo della data deve essere valorizzato con la **data di effettuazione dell'operazione** oppure, nel caso di **autofattura cumulativa**, con una **data ricadente nel mese di effettuazione** dell'operazione.

L'autofattura sarà poi annotata solo nel registro delle fatture emesse¹¹.

Sia nella disposizione unionale¹², sia in quella nazionale¹³, si esclude dall'assimilazione alle cessioni a titolo oneroso **"i prelievi a uso dell'impresa per regali di scarso valore e campioni"** e, pertanto, **sono escluse da IVA** le cessioni gratuite di:

- ◆ beni **non rientranti nell'attività propria dell'impresa**, se di costo unitario non superiore a **50,00 euro**;
- ◆ beni per i quali **non sia stata operata**, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, **la detrazione** dell'imposta¹⁴.

Infine, è prevista¹⁵ un'ipotesi di **indetraibilità oggettiva dell'IVA** assoluta sugli acquisti di beni e servizi che danno luogo a spese che si qualificano come di rappresentanza agli effetti delle imposte sul reddito, tra cui rientrano gli omaggi, derogata **soltanto per i beni di costo unitario non superiore a 50.00 euro**.



¹¹ La situazione si complica ulteriormente se la cessione gratuita è effettuata da un **deittagliante tenuto alla trasmissione telematica dei corrispettivi** ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 127/2015. In tal caso, al completamento dell'operazione, sarà necessario inserire le dovute informazioni nei relativi campi: campo "4.1.14 l'Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad IVA rappresentato dal campo 4.1.6. Tale importo deve essere al netto dell'IVA".

¹² L'art. 16, comma 2 della Direttiva 2006/112/CE

¹³ nell'art. 2, comma 2, numero 4) del D.P.R. 633/1972

¹⁴ ai sensi dell'articolo 19 del medesimo D.P.R. IVA, anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis.

¹⁵ art. 19-bis1, comma 1, lettera h) del D.P.R. 633/1972.



Le regole per la detrazione dell'IVA valgono anche per gli omaggi costituiti **da beni alimentari** (ad esempio vini, dolci, etc.), ancorché qualificabili come spese di rappresentanza, purché di **costo unitario non superiore a 50 euro**.

Di seguito, una tabella di sintesi.


SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA
Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto	Sì indipendentemente dal costo unitario	Soggetta a IVA
Impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto	Sì se costo unitario ≤ 50,00 €	Non soggetta a IVA
	NO se costo unitario > 50,00 €	

I beni gratuitamente **distribuiti ai clienti** rientrano nella fattispecie delle **spese di rappresentanza**¹⁶ deducibili con i seguenti limiti:

RICAVI/PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA (VOCI A.1 E A.50 DEL CE)	MASSIMO DEDUCIBILE	LIMITE DI SPESA DEDUCIBILE
Fino a € 10 milioni	1,5%	150.000
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni	0,60%	390.000
Oltre € 50 milioni	0,40%	390.000 + 0,4% del fatturato caratteristico
Omaggi di valore unitario < € 50,00	Interamente deducibile	Non partecipa a determinare il plafond

Il trattamento delle spese sostenute per gli **omaggi ai fini IRAP** non dipende dal valore unitario dei beni, ma si differenzia in relazione alle modalità di determinazione della base imponibile.

OMAGGI EFFETTUATI DA SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA IMPOSTE DIRETTE

DISCIPLINA AI FINI IRAP – TABELLA DI SINTESI								
Metodo da bilancio¹⁷	Rientrano nella voce B.14 del conto economico e pertanto sono interamente deducibili ai fini IRAP							
Metodo fiscale¹⁸	Non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto sono ineducibili ai fini IRAP							
OMAGGI EFFETTUATI DA LAVORATORI AUTONOMI ASPETTI IVA	<p>Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (artisti e professionisti) sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA¹⁹; conseguentemente, non vi è l'obbligo di emissione della fattura in capo al professionista o all'esercente arte o professione.</p> <p>Gli artisti e professionisti possono, invece, procedere alla detrazione dell'IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore ad euro 50,00.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">SOGGETTO</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">DETRAZIONE IVA A CREDITO</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">CESSIONE GRATUITA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">Professionista o artista</td> <td style="text-align: center;">SÌ se costo unitario ≤ 50,00 €</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Fuori campo IVA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NO se costo unitario > 50,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA	Professionista o artista	SÌ se costo unitario ≤ 50,00 €	Fuori campo IVA	NO se costo unitario > 50,00 €
SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA						
Professionista o artista	SÌ se costo unitario ≤ 50,00 €	Fuori campo IVA						
	NO se costo unitario > 50,00 €							
OMAGGI EFFETTUATI DA LAVORATORI AUTONOMI MPOSTE DIRETTE	<p>Anche agli effetti del reddito è previsto un trattamento differenziato per i lavoratori autonomi rispetto alle imprese.</p> <p> Gli esercenti arte o professione possono dedurre le spese per gli omaggi (che vanno ricompresi nelle spese di rappresentanza) nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Il costo dei beni destinati a omaggio, dunque, concorre al predetto limite²⁰.</p> <p>Diversamente da quanto previsto per il reddito d'impresa, ai fini del reddito di lavoro autonomo manca un qualsiasi riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente.</p> <p>Di conseguenza²¹, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il <i>plafond</i> delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio.</p>							
TABELLA DI SINTESI	Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti , per le imprese e per i professionisti.							

¹⁷ art. 5, D.lgs. n. 446/1997

¹⁸ art. 5-bis, D.lgs. n. 446/1997

¹⁹ In considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo ai sensi dell'art..2, primo comma, n.4) D.P.R. n. 633/1972.

²⁰ Articolo 54, comma 5, Tuir.

²¹ Secondo l'orientamento prevalente.

SOGGETTO	DISCIPLINA IVA		IRPEF / IRES
	DETRAZIONE	CESSIONE GRATUITA	DEDUCIBILITÀ
Imprese	Sì se costo unitario ≤ 50,00 €	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Imponibile IVA se beni oggetto attività d'impresa; ◆ Esclusa da IVA negli altri casi. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi; ◆ 100% nell'esercizio se "costo" unitario ≤ € 50,00
	NO se costo unitario > 50,00 €		
Lavoratori autonomi	Sì se costo unitario ≤ 50,00 €	Esclusa da IVA	Sì, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
	NO se costo unitario > 50,00 €		

CENE DI NATALE CON DIPENDENTI E/O TERZI

Le cene organizzate **dall'impresa/datore** di lavoro per lo scambio degli auguri natalizi non rientrano nelle cessioni gratuite di beni ma, costituiscono una **prestazione di servizi gratuita** (somministrazione di alimenti e bevande).

In merito l'Agenzia delle Entrate²² ha chiarito che **rientrano tra le spese di rappresentanza** quelle sostenute per eventi aziendali, feste e ricevimenti organizzati in occasione di particolari ricorrenze o eventi religiosi, purché alle stesse **non partecipino esclusivamente dipendenti dell'impresa**.

Tali spese pertanto rientrano tra quelle agevolabili **al 75%**²³.

Il **costo sostenuto** è quindi **deducibile**:

- ◆ **nel limite del 75%** della spesa sostenuta come per le spese sostenute per alberghi e ristoranti;
- ◆ **nel limite del 5%** delle spese per prestazioni di lavoro dipendente²⁴.

Cena di Natale solo per dipendenti

➔

Prestazione di servizi gratuita
100% indeducibile

Cena di Studio "mista" clienti e dipendenti

➔

Spese di rappresentanza deducibili nel limite del 75% spesa e 5% lavoro dipendente

Ai fini **Iva**, le spese per **cene di Natale con i dipendenti** risultano **indetraibili** in quanto relative ad un costo per i dipendenti.

²² [circolare n. 34/E del 13.07.2009](#).

²³ ai sensi dell'art. 109, comma 5 del TUIR.

²⁴ art. 100, comma 1 del TUIR.

	Ai fini IRAP , si ritiene che il costo sia deducibile per i soggetti che applicano il c.d. " metodo di bilancio " ²⁵ , mentre dovrà rilevarsi una spesa indeducibile al 100% per coloro che determinano l'IRAP con il c.d. " metodo fiscale " ²⁶ .	
--	--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

²⁵ di cui all'art. 5 del D.lgs. 446/1997

²⁶ a norma dell'art. 5-bis del D.lgs. 446/1997.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: IL NUOVO LAVORO SPORTIVO – 1° LUGLIO 2023

La disciplina del lavoro sportivo²⁷, oggetto già di due correzioni²⁸, rappresenta una vera rivoluzione²⁹ per le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.

Il 16.11.2023 è stato pubblicato il **decreto interministeriale**³⁰ che ha sancito l'**operatività del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche** ai fini della **comunicazione di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico**. Nel seguente schema risumeremo sinteticamente le novità e gli adempimenti connessi alla nuova disciplina.

IL NUOVO LAVORO SPORTIVO – 1° LUGLIO 2023			
PREMESSA	<p>Con la riforma prevista dalla Legge delega n° 86/2019 e attuata dai vari decreti legislativi è stata superata la tradizionale distinzione tra settore professionistico e settore dilettantistico, dando rilievo alla sostanza del rapporto. Il centro della riforma è rappresentato dalla prestazione sportiva a titolo oneroso che viene, d'ora in avanti, qualificata sempre come lavoro, a prescindere dal settore di appartenenza e dall'ammontare dell'importo percepito, rimanendo escluse solo le prestazioni di volontariato rese a titolo gratuito.</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO] --> B(A TITOLO ONEROSO) C[RAPPORTO DI VOLONTARIATO] --> D(A TITOLO GRATUITO) </pre> </div>		
LA DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO	<p>L'elemento qualificante il rapporto di lavoro sportivo, è la presenza del corrispettivo, inoltre il "lavoratore sportivo" ora è definito su due livelli³¹</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1° LIVELLO</td> <td> <p><i>"E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RAS, nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e</i></p> </td> </tr> </table>	1° LIVELLO	<p><i>"E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RAS, nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e</i></p>
1° LIVELLO	<p><i>"E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RAS, nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e</i></p>		


²⁷ d.lgs. 36/2021

²⁸ apportate dal d.lgs. 163/2022 ("correttivo") e dal d.lgs. 120/2023 ("correttivo bis").

²⁹ con l'abrogazione della lettera m) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.

³⁰ del 27.10.2023



³¹ Dall'art.25.

	<table border="1" data-bbox="456 190 1358 421"> <tr> <td data-bbox="456 190 576 246"></td> <td data-bbox="576 190 1358 246">Salute Spa o di altro soggetto tesserato".</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 246 576 421">2° LIVELLO</td> <td data-bbox="576 246 1358 421">"È lavoratore sportivo anche ogni tesserato ... che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".</td> </tr> </table> <p data-bbox="395 450 1417 613">L'individuazione delle ulteriori mansioni che possono essere svolte da lavoratori sportivi, oltre a quelle già tipizzate dalla norma, sarà approvata dal Dipartimento per lo sport sulla base delle mansioni previste nei regolamenti tecnici degli organismi affilianti (FSN e DSA).</p> <p data-bbox="395 645 1417 857">  Il lavoratore sportivo deve essere tesserato presso l'ente affiliante nella categoria corrispondente all'attività svolta (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) e dovrà essere in possesso delle idonee qualifiche sportive riconosciute dallo stesso. </p>		Salute Spa o di altro soggetto tesserato".	2° LIVELLO	"È lavoratore sportivo anche ogni tesserato ... che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".
	Salute Spa o di altro soggetto tesserato".				
2° LIVELLO	"È lavoratore sportivo anche ogni tesserato ... che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".				
<p data-bbox="156 1346 367 1464">LA DEFINIZIONE DI VOLONTARIO E IL REGIME DEI RIMBORSI SPESE</p>	<p data-bbox="395 882 1145 913">Gli elementi essenziali del rapporto di volontariato³² sono:</p> <ul data-bbox="448 927 1417 1317" style="list-style-type: none"> ◆ il volontario è colui che presta gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo; ◆ il volontario non può essere remunerato in alcun modo e potrà beneficiare esclusivamente del rimborso delle spese documentate sostenute; ◆ il volontario è incompatibile con qualunque altra forma di lavoro retribuito dal sodalizio sportivo; ◆ il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi. ◆ Il volontario, se atleta o tecnico, può percepire il premio occasionale riconosciuto in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive³³. <table border="1" data-bbox="456 1339 1358 1787"> <thead> <tr> <th data-bbox="456 1339 1358 1413">REGIME DEI RIMBORSI SPESE DEI VOLONTARI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="456 1413 1358 1532">È possibile il rimborso delle spese documentate per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del volontario per vitto, alloggio, viaggio, trasporto.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1532 1358 1787"> Possibilità di rimborsare le spese anche a fronte di autocertificazione³⁴. Condizioni: <ul data-bbox="520 1621 1345 1787" style="list-style-type: none"> ◆ il rimborso non superi l'importo di 150 euro mensili ◆ l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="395 1816 1417 1933">Non è previsto l'obbligo di istituire il registro dei volontari (come nel Terzo settore); ma il registro potrà essere comunque istituito quale ausilio per dimostrare il rapporto di volontariato, specialmente in ipotesi di volontari non</p>	REGIME DEI RIMBORSI SPESE DEI VOLONTARI	È possibile il rimborso delle spese documentate per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del volontario per vitto, alloggio, viaggio, trasporto.	Possibilità di rimborsare le spese anche a fronte di autocertificazione ³⁴ . Condizioni: <ul data-bbox="520 1621 1345 1787" style="list-style-type: none"> ◆ il rimborso non superi l'importo di 150 euro mensili ◆ l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 	
REGIME DEI RIMBORSI SPESE DEI VOLONTARI					
È possibile il rimborso delle spese documentate per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del volontario per vitto, alloggio, viaggio, trasporto.					
Possibilità di rimborsare le spese anche a fronte di autocertificazione ³⁴ . Condizioni: <ul data-bbox="520 1621 1345 1787" style="list-style-type: none"> ◆ il rimborso non superi l'importo di 150 euro mensili ◆ l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 					

³² Si fa presente che le **prestazioni sportive dei volontari** sono regolate dall'art. 29.


³³ di cui all'art. 36, comma 6 – quater del D. Lgs. 36/2021.

³⁴ resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


	<p>tesserati.</p> <p> ASSICURAZIONE: per i volontari tesserati, dovrebbe essere possibile l'estensione della polizza infortuni anche alla RCT, da verificare con il proprio ente affiliante.</p>				
<p>LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI DEL LAVORO SPORTIVO: LE NUOVE "TIPICITÀ"</p>	<p>L'inquadramento delle risorse umane all'interno di un sodalizio sportivo può avvenire con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ lavoro sportivo per i soggetti espressamente qualificati come lavoratori sportivi, con trattamento fiscale e previdenziale agevolato; ◆ lavoro comune per gli altri soggetti; ◆ lavoro comune con trattamento fiscale e previdenziale agevolato per i soggetti che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionali³⁵. <p>Il lavoro sportivo può assumere le seguenti tipologie contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ CO.CO.CO. SPORTIVO ◆ LAVORO DIPENDENTE ◆ PROFESSIONISTA CON P. IVA ◆ LAVORO OCCASIONALE 				
<p>IL LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DEL PROFESSIONISMO (CENNI)</p>	<p>Viene abrogata la legge 91/1981 e introdotta una presunzione di lavoro subordinato per gli atleti che svolgono l'attività in via principale: <i>"Nei settori professionistici il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato"</i>³⁶.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> DEROGA: il lavoro sportivo costituisce oggetto di un contratto di lavoro autonomo se ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato alla frequenza di sedute di preparazione o di allenamento; c) la prestazione sportiva oggetto del contratto di lavoro, anche se a carattere continuativo, non superi le 8 ore settimanali, oppure 5 giorni nel mese, ovvero 30 giorni nell'anno. </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; width: 20%;">TRATTAMENTO PREVIDENZIALE</td> <td> Iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS) Aliquote: <ul style="list-style-type: none"> ◆ IVS: 33% ◆ contributi minori: 4,97% </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">TRATTAMENTO</td> <td>Il reddito è assoggettato a tassazione secondo le ordinarie</td> </tr> </table>	TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	Iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS) Aliquote: <ul style="list-style-type: none"> ◆ IVS: 33% ◆ contributi minori: 4,97% 	TRATTAMENTO	Il reddito è assoggettato a tassazione secondo le ordinarie
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	Iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS) Aliquote: <ul style="list-style-type: none"> ◆ IVS: 33% ◆ contributi minori: 4,97% 				
TRATTAMENTO	Il reddito è assoggettato a tassazione secondo le ordinarie				

³⁵ I **co.co.co. amministrativo gestionali non sono lavoratori sportivi**: esclusi dalla definizione dell'art. 25, vengono assoggettati alla medesima disciplina previdenziale e fiscale dei lavoratori sportivi, dal quarto comma dell'art. 37 (intitolato "Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale").

³⁶ art. 27, co. 2, d.lgs. 36/2021.


	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="443 190 651 235">FISCALE</td> <td data-bbox="651 190 1369 235">aliquote fiscali, oltre le addizionali regionali e comunali.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 235 651 465">TRATTAMENTO ASSOCIATIVO INAIL³⁷</td> <td data-bbox="651 235 1369 465"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara: 79 PER MILLE (voce 0590 della gestione Industria) ◆ istruttori sportivi: 9 PER MILLE (voce 0610 della gestione Industria) </td> </tr> </table>	FISCALE	aliquote fiscali, oltre le addizionali regionali e comunali.	TRATTAMENTO ASSOCIATIVO INAIL³⁷	<ul style="list-style-type: none"> ◆ atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara: 79 PER MILLE (voce 0590 della gestione Industria) ◆ istruttori sportivi: 9 PER MILLE (voce 0610 della gestione Industria)
FISCALE	aliquote fiscali, oltre le addizionali regionali e comunali.				
TRATTAMENTO ASSOCIATIVO INAIL³⁷	<ul style="list-style-type: none"> ◆ atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara: 79 PER MILLE (voce 0590 della gestione Industria) ◆ istruttori sportivi: 9 PER MILLE (voce 0610 della gestione Industria) 				
<p style="text-align: center;">IL LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DEL DILETTANTISMO</p>	<p>Presunzione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa in presenza dei seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la durata delle prestazioni oggetto del contratto non deve superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; ◆ le prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, sulla base dei regolamenti delle FSN, DSA, EPS <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p>TRATTAMENTO PREVIDENZIALE</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; flex-grow: 1;"> <p>Gestione separata INPS Aliquote: - IVS: 25% (24% per soggetti con altre coperture previdenziali) - contributi minori: 2,03%</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; margin-top: 10px; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">ATTENZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro ◆ Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 ◆ L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile. ◆ Ripartizione dei contributi tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3. ◆ Pagamento tramite modello F24 a carico del committente </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p>TRATTAMENTO FISCALE</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; flex-grow: 1;"> <p>Esenzione fino a 15 mila euro L'eccedenza è soggetta a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, oltre le addizionali regionali e comunali.</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;">  <p>Il lavoratore sportivo dovrà autocertificare, al momento dell'incasso del compenso, l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare allo scopo di verificare il superamento delle soglie di esenzione previdenziali e fiscali.</p> </div>				

³⁷ DM 21/11/2022 – pubblicato sul sito del Ministero del lavoro in data 16 dicembre 2022.

	TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL	I lavoratori sportivi non sono soggetti a INAIL, in quanto già assicurati contro gli infortuni in virtù del tesseramento sportivo											
SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI PER LE CO.CO.CO. SPORTIVE	SEMPLIFICAZIONI	<p>Mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ inviare la comunicazione di inizio rapporto di lavoro sportivo al Centro Impiego (in alternativa UNILAV-SPORT); ◆ iscrizione e tenuta del LUL (libro unico del lavoro) ◆ calcolo dell'eventuale contributo previdenziale ◆ predisposizione modello F24 ◆ invio all'INPS del modello Uniemens <p>Non è obbligatoria l'emissione del prospetto paga per compensi non superiori a 15 mila euro lordi annui.</p>											
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ verificare se il lavoratore sportivo ha una posizione presso la gestione separata INPS³⁸ come collaboratore ed eventualmente aprirla ◆ comunicare preventivamente l'inizio del rapporto di lavoro ◆ istituire il LUL (Libro Unico del Lavoro) ◆ emettere il cedolino paga ◆ predisporre il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS ◆ trasmettere mensilmente all'INPS il modello Uniemens ◆ predisporre e inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la CU (Certificazione Unica) (scadenza il mese di marzo dell'anno successivo) </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Nuovi termini per le comunicazioni unilav sport³⁹</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO</th> <th style="text-align: center;">UNILAV SPORT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1° LUGLIO - 30 NOVEMBRE</td> <td style="text-align: center;">30/12/2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DICEMBRE E MESI SUCCESSIVI</td> <td style="text-align: center;">Entro il giorno 30 del mese successivo all'inizio del rapporto</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Sanzione in caso di mancato adempimento da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato.</p> </div>	ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE		<ul style="list-style-type: none"> ◆ verificare se il lavoratore sportivo ha una posizione presso la gestione separata INPS³⁸ come collaboratore ed eventualmente aprirla ◆ comunicare preventivamente l'inizio del rapporto di lavoro ◆ istituire il LUL (Libro Unico del Lavoro) ◆ emettere il cedolino paga ◆ predisporre il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS ◆ trasmettere mensilmente all'INPS il modello Uniemens ◆ predisporre e inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la CU (Certificazione Unica) (scadenza il mese di marzo dell'anno successivo) 		Nuovi termini per le comunicazioni unilav sport ³⁹		INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO	UNILAV SPORT	1° LUGLIO - 30 NOVEMBRE	30/12/2023	DICEMBRE E MESI SUCCESSIVI
ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE													
<ul style="list-style-type: none"> ◆ verificare se il lavoratore sportivo ha una posizione presso la gestione separata INPS³⁸ come collaboratore ed eventualmente aprirla ◆ comunicare preventivamente l'inizio del rapporto di lavoro ◆ istituire il LUL (Libro Unico del Lavoro) ◆ emettere il cedolino paga ◆ predisporre il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS ◆ trasmettere mensilmente all'INPS il modello Uniemens ◆ predisporre e inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la CU (Certificazione Unica) (scadenza il mese di marzo dell'anno successivo) 													
Nuovi termini per le comunicazioni unilav sport ³⁹													
INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO	UNILAV SPORT												
1° LUGLIO - 30 NOVEMBRE	30/12/2023												
DICEMBRE E MESI SUCCESSIVI	Entro il giorno 30 del mese successivo all'inizio del rapporto												



³⁸ legge n. 335/1995

³⁹ dm 27 ottobre 2023, pubblicato in data 16 novembre 2023

	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Nuovi termini per i versamenti e l'invio dell'UNIEMENS </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th style="padding: 5px;">MENSILITA'</th> <th style="padding: 5px;">VERSAMENTO</th> <th style="padding: 5px;">UNIEMENS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">LUGLIO/SETTEMBRE⁴⁰</td> <td style="padding: 5px;">16/12/2023</td> <td style="padding: 5px;">31/12/2023</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">OTTOBRE⁴¹</td> <td style="padding: 5px;">30/11/2023</td> <td style="padding: 5px;">30/11/2023</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">NOVEMBRE</td> <td style="padding: 5px;">16/12/2023</td> <td style="padding: 5px;">31/12/2023</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DICEMBRE E MESI SUCCESSIVI</td> <td style="padding: 5px;">Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento</td> <td style="padding: 5px;">Entro la fine del mese successivo al pagamento</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;">  <p style="margin-left: 10px;">Gli adempimenti, per le co.co.co. sportive fino a €15 mila annui, potranno essere effettuati mediante il RAS.</p> </div>	MENSILITA'	VERSAMENTO	UNIEMENS	LUGLIO/SETTEMBRE ⁴⁰	16/12/2023	31/12/2023	OTTOBRE ⁴¹	30/11/2023	30/11/2023	NOVEMBRE	16/12/2023	31/12/2023	DICEMBRE E MESI SUCCESSIVI	Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento	Entro la fine del mese successivo al pagamento
MENSILITA'	VERSAMENTO	UNIEMENS														
LUGLIO/SETTEMBRE ⁴⁰	16/12/2023	31/12/2023														
OTTOBRE ⁴¹	30/11/2023	30/11/2023														
NOVEMBRE	16/12/2023	31/12/2023														
DICEMBRE E MESI SUCCESSIVI	Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento	Entro la fine del mese successivo al pagamento														
LA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AMMINISTRATIVO- GESTIONALE	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 10px; border: 1px solid black; text-align: center; width: 40%;"> SI APPLICA IL REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE PREVISTO PER I LAVORATORI SPORTIVI </div> <div style="margin-left: 10px;"> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 10px; padding: 5px; width: 40%;"> Regime fiscale: si applica la franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui </div> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 10px; padding: 5px; width: 40%; margin-top: 5px;"> Regime previdenziale: ♦ si applica l'esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui; ♦ si applica la riduzione del 50% dell'imponibile contributivo fino al 31/12/2027 </div> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 10px; border: 1px solid black; text-align: center; width: 40%;"> <u>NON</u> SI APPLICANO LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER I LAVORATORI SPORTIVI </div> <div style="margin-left: 10px;"> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 10px; padding: 5px; width: 40%;"> Non si applica la possibilità di avvalersi del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) per gli adempimenti per i rapporti fino a 15.000 euro annui </div> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 10px; border: 1px solid black; text-align: center; width: 40%;"> TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL </div> <div style="margin-left: 10px;"> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 10px; padding: 5px; width: 40%;"> L'attività di carattere amministrativo – gestionale è classificata alla voce 0722 della gestione industria delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriali del 27 febbraio 2019 con tasso medio del 5,5 per mille. Il premio è ripartito nella misura di 1/3 a carico lavoratore e 2/3 a carico committente. Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. di cui al DPR n. 1124/1965. </div> </div> </div> </div>															



⁴⁰ circolare INPS n. 88/2023

⁴¹ Mess. INPS n. 4012/2023



IL LAVORO AUTONOMO	I professionisti con partita iva possono essere lavoratori sportivi e ad essi si applicano le medesime soglie di esenzione ai fini fiscali e contributivi previste per le co.co.co. sportive.					
			CONTRIBUTI MINORI			
	DESCRIZIONE	IVS	MALATTIA – ANF	MATERNITÀ	DIS – COLL	TOTALE
Soggetto non iscritto ad altre casse di previdenza	25%	0,50%	0,22%	0,51%	26,23%	
Soggetto iscritto ad altre casse di previdenza o titolare di pensione diretta	24%	–	–	–	24%	
	<p>È possibile optare per il regime forfetario che tuttavia presenta alcune incompatibilità⁴²:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ in presenza di controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche riconducibili direttamente o indirettamente a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; ♦ ove l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta <p> ATTENZIONE: rilevano anche i rapporti di co.co.co. e le quote riconducibili al professionista, in quanto possedute dal coniuge o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.</p>					
IL LAVORO OCCASIONALE	<p>Il rapporto di lavoro occasionale rappresenta una tipologia di lavoro sportivo. Ove il lavoro occasionale non sia prestato per una delle figure previste dall'art. 25, co. 1 (<i>atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara</i>) non potrà essere definito "lavoro sportivo": vanno applicate le regole generali, ovvero la ritenuta di acconto del 20%.</p> <p> ATTENZIONE: in caso di collaboratori occasionali stranieri, la ritenuta di acconto dovrà essere applicata nella misura del 30%</p>					
IL REGIME DEI PREMI	<p>Il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive viene attratto a quello generale dei premi e vincite⁴³ e prevede una tassazione a titolo di imposta del 20%.</p> <p>La natura del premio deve essere non corrispettiva, ovvero legata all'alea del risultato e non negoziata preventivamente tra le parti.</p> <p>I premi non andranno dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini</p>					

⁴² art. 1, comma 57, della legge 190/2014.

⁴³ art. 30, d.p.r. 600/1973

	della determinazione dell'aliquota progressiva applicabile sul reddito del percipiente.
DIPENDENTI PUBBLICI	<p>Sono applicabili i principi generali sul pubblico impiego, in particolare il divieto di incarichi retribuiti senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza⁴⁴.</p> <p>È diverso il rapporto di volontariato dal rapporto di lavoro sportivo:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e0e0e0; text-align: center; width: 150px;"> RAPPORTO DI VOLONTARIATO </div> <div style="border: 1px solid #00aaff; border-radius: 10px; padding: 10px; width: 150px; text-align: center;"> COMUNICAZIONE </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e0e0e0; text-align: center; width: 150px;"> RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO </div> <div style="border: 1px solid #00aaff; border-radius: 10px; padding: 10px; width: 150px; text-align: center;"> AUTORIZZAZIONE </div> </div> <p> È previsto che si formi il "silenzio assenso" nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell'autorizzazione.</p> <p>L'attività retribuita comporta l'inquadramento dei pubblici dipendenti come co.co.co. sportivi con l'applicazione, nell'area del dilettantismo, delle rispettive agevolazioni fiscali e contributive.</p> <p> Il contratto di pubblico impiego è spesso incompatibile con il rapporto di lavoro autonomo; occorre verificare presso l'Amministrazione di appartenenza.</p> <p>Con decreto interministeriale emanato nel mese di novembre 2023 sono state stabilite le condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo (retribuito). L'attività di lavoro sportivo autorizzata tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro; ◆ non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio; ◆ non deve intaccare l'indipendenza del lavoratore; ◆ non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato ◆ andrà soppesato il tempo e la durata della prestazione di lavoro sportivo). <p>Le amministrazioni titolari del rapporto di pubblico impiego possono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo quando sussistano, congiuntamente due requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ assenza di cause di incompatibilità; ◆ l'insussistenza di conflitto di interessi. <p>Possono essere autorizzati anche i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno purché l'attività sportiva che impegna il dipendente non sia superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal CCNL di</p>

⁴⁴ art. 53 d.lgs. 165/2001

	riferimento.														
OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ	<p>Le retribuzioni o i compensi dei lavoratori, sia subordinati che parasubordinati (co.co.co.) devono essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili⁴⁵.</p> <p> In caso di violazione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 euro a 5.000 euro.</p>														
LA LEGGE ANTIPEDOFILIA	<p>Vige⁴⁶ l'obbligo di richiedere il certificato⁴⁷ del casellario giudiziale (certificato di assenza di reati in materia di pedo-pornografia) per tutti i lavoratori sportivi che operano con minori.</p> <p>La richiesta (da parte del lavoratore oppure da parte della società sportiva attraverso delega) va fatta alla Procura della Repubblica competente per territorio.</p> <p> ATTENZIONE: in presenza di attività di volontariato, non configurandosi un rapporto di lavoro, non sorge l'obbligo di richiesta del certificato antipedofilia; anche per i volontari la richiesta del certificato antipedofilia è comunque consigliata, a tutela del minore.</p> <p>I nuovi lavoratori sportivi saranno soggetti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro⁴⁸. Sono esclusi i prestatori dotati di partita Iva, che svolgono le loro prestazioni in autonomia producendo reddito di lavoro autonomo.</p>														
LA SICUREZZA SUL LAVORO	<p> Ai lavoratori sportivi che ricevono annualmente compensi non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:</p> <table border="1"> <tr> <td>obbligo di informazione</td> <td>art. 36 d.lgs. 81/2008</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>messa a disposizione DPI, se previsti dal DVR</td> <td>art. 74 d.lgs. 81/2008</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>obbligo di formazione</td> <td>art. 37 d.lgs. 81/2008</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>visita medica preventiva</td> <td>art. 41 d.lgs. 81/2008</td> <td>NO</td> </tr> </table>			obbligo di informazione	art. 36 d.lgs. 81/2008	SI	messa a disposizione DPI, se previsti dal DVR	art. 74 d.lgs. 81/2008	SI	obbligo di formazione	art. 37 d.lgs. 81/2008	NO	visita medica preventiva	art. 41 d.lgs. 81/2008	NO
obbligo di informazione	art. 36 d.lgs. 81/2008	SI													
messa a disposizione DPI, se previsti dal DVR	art. 74 d.lgs. 81/2008	SI													
obbligo di formazione	art. 37 d.lgs. 81/2008	NO													
visita medica preventiva	art. 41 d.lgs. 81/2008	NO													

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁴⁵ legge di stabilità 2018, legge n. 205 2017.

⁴⁶ Ai sensi del D.lgs. 04/03/2014 n. 39, all'art. 2

⁴⁷ Il certificato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27- bis della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie di estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti" da asd o ssd.

⁴⁸ Il D.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è richiamato dall'art. 33 del D.lgs. 36/2021.

CONTRIBUTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE DELLE PMI DOMANDE DAL 6 DICEMBRE

INTRODUZIONE

Dalle 10:00 del 6 dicembre 2023, al via le **domande** per la concessione di **contributi alle micro, piccole e medie imprese** per l'ottenimento della **certificazione della Parità di Genere** UNI/PdR 125:2022 - PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3⁴⁹, al fine di ridurre il divario di genere in azienda.

Con [l'Avviso del 06.11.2023 del Dipartimento delle Pari opportunità](#) sono stati **definiti i criteri e le modalità** per la **concessione di contributi** alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di tutoraggio e per i servizi di certificazione della parità di genere. In particolare, sono definiti i criteri e le modalità applicative per **l'accesso ad una prima tranche di contributi** pari a euro 4.000.000,00, dei quali:

- ◆ 1.250.000,00 di euro per **contributi sotto forma di voucher** per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione
- ◆ e 2.750.000,00 di euro sotto forma di **servizi di certificazione**.

Per l'accesso ai contributi **è necessario effettuare un pre-screening di autovalutazione** e ottenere un esito che dimostri un adeguato grado di maturità dell'impresa sui temi inerenti alla parità di genere. Nella consueta rubrica "*Sapere per fare*" riepiloghiamo i passi da compiere per la richiesta dei contributi.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è** e a che **cosa serve** la **Certificazione della parità di genere**?
2. **Quali** sono le **agevolazioni** concedibili per la Certificazione della Parità di Genere?
3. **Chi** sono i **soggetti beneficiari** delle agevolazioni per la Certificazione della Parità di Genere?

⁴⁹ Misura del PNRR a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizzata in collaborazione con Unioncamere in qualità di soggetto attuatore, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, 8 dei quali destinati al supporto alle PMI (2.500.000,00 di euro per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione e 5.500.000,00 di euro sotto forma di servizi di certificazione). Obiettivo della Misura è quello di accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere e, in linea con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere, contribuire a raggiungere entro il 2026 l'incremento di 5 punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) che attualmente vede l'Italia al 13esimo posto nella classifica dei Paesi UE.

4. **Quali** sono le **modalità e i termini** di invio della **domanda** di agevolazione?
5. **Quali** sono gli **obblighi** delle imprese beneficiarie?
6. **Come** vengono **erogati** i contributi?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA È E A CHE COSA SERVE LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE?

R.1. La finalità del **Sistema di certificazione della parità di genere alle imprese** è quella di **favorire l'adozione di politiche per la parità di genere** e per l'empowerment femminile **a livello aziendale** e quindi di **migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro**, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita.

Al fine di promuovere l'adozione della certificazione della parità di genere da parte delle imprese, il Sistema prevede un **principio di premialità** che si realizza con l'introduzione di **meccanismi di incentivazione**.

Introdotta dal PNRR e disciplinata dalla legge n. 162 del 2021 (legge Griaudo) e dalla legge n. 234 del 2021 (legge Bilancio 2022), il Sistema di certificazione della parità di genere ha inoltre l'obiettivo di assicurare una maggiore qualità del lavoro femminile, promuovendo la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese, riducendo il "gender pay gap" ("divario retributivo di genere" che indica la differenza tra il salario annuale medio percepito dalle donne e quello percepito dagli uomini), aumentando le opportunità di crescita in azienda e tutelando la maternità.

L'introduzione di questo nuovo Sistema di certificazione nel nostro Paese è agevolata con contributi a valere sui finanziamenti **Next Generation EU** del PNRR previsti per le piccole e medie imprese e microimprese, destinati sia ai servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento alla certificazione, sia alla copertura dei costi della certificazione.

La certificazione avviene su base volontaria e su **richiesta dell'impresa**. Al rilascio della certificazione provvedono gli organismi di certificazione accreditati presso Accredia (ai sensi del regolamento CE 765/2008) che operano sulla base della [prassi UNI/PdR 125:2022](#), elaborata al fine di definire criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione della parità di genere nelle imprese.

La certificazione ha **validità triennale** ed è soggetta a monitoraggio annuale.

D.2. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE?

R.2. Al fine di facilitare il processo di certificazione, **solo per le piccole e medie imprese e microimprese**, sono previsti **contributi** destinati sia a supportare servizi di **assistenza tecnica e accompagnamento** alla certificazione sia a sostenere i **costi di certificazione**.

Per l'erogazione dei contributi previsti dal PNRR per promuovere la certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 delle PMI, **è stato pubblicato** un primo [Avviso del 06.11.2023](#), con il quale è stata messa a disposizione una prima tranche di **4 milioni di euro** sul totale di 8 milioni di euro stanziati a valere sui finanziamenti Next Generation EU⁵⁰, così ripartiti:

⁵⁰ Le risorse complessive sono suddivise in euro 2,5 milioni per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione della parità di genere e in euro 5,5 milioni per l'erogazione dei costi della certificazione della parità di genere. L'erogazione delle risorse è gestita con un meccanismo a sportello fino ad esaurimento degli importi stanziati.

- ◆ 1.250.000,00 di euro destinati ai contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento alla certificazione della parità di genere, sotto forma di voucher.
- ◆ 2.750.000,00 di euro destinati ai contributi per servizi di certificazione della parità di genere.

Tenendo conto della **distribuzione territoriale delle PMI** sul territorio nazionale, **la dotazione finanziaria** sopra indicata **è ripartita** come segue:

Aree geografiche⁵¹	Dotazione finanziaria lett. a)	Dotazione finanziaria lett. b)
Nord	575.000 euro	1.265.000 euro
Centro	250.000 euro	550.000 euro
Sud e Isole	425.000 euro	935.000 euro
Totale	1.250.000,00 euro	2.750.000,00 euro

Per la localizzazione nell'area geografica si prende in considerazione la sede legale dell'impresa richiedente.

Sono previste le seguenti **due linee di agevolazioni**.

1 - CONTRIBUTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO

Si tratta di **contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento** sotto forma di **voucher per tutoraggio e supporto tecnico-gestionale⁵²**, mediante **incontri tra la singola impresa e l'esperto incaricato da Unioncamere** (Soggetto Attuatore) secondo le modalità indicate [dall'Avviso 28 luglio 2023](#) per la selezione degli Esperti.

Tali servizi sono finalizzati a trasferire alle imprese beneficiarie competenze specialistiche e strategiche per la certificazione della parità di genere e **prevedono il supporto:**

- ◆ per **l'analisi dei processi**, per individuare i gap esistenti tra lo stato attuale e i requisiti richiesti dalla UNI/PdR 125:2022, per la personalizzazione di documenti/strumenti del Sistema di Gestione della Parità di Genere messi a disposizione da Unioncamere, per l'implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici. Per tali attività sono previste fino a 4 giornate di assistenza;
- ◆ per la **pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione adottato dall'impresa** alle prescrizioni della prassi della UNI/PdR 125:2022. Per tale attività è prevista 1 giornata di assistenza.

CONTRIBUTO PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO	
SERVIZI AMMESSI	CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
a) per l'analisi dei processi , per individuare i gap esistenti tra lo stato attuale e i requisiti richiesti dalla UNI/PdR 125:2022	1.639,34 euro al netto di IVA per ciascuna impresa

⁵¹ Ai fini del presente Avviso il Nord comprende le regioni del Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) e quelle del Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto). Il Centro comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria. Il Sud comprende le regioni dell'Italia Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia) e quelle dell'Italia insulare (Sardegna, Sicilia).

⁵² Supporto all'utilizzo dei tools informativi, azioni di affiancamento erogate da esperti appositamente selezionati per l'implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici e per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione.

b) per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione adottato dall'impresa alle prescrizioni della prassi della UNI/PdR 125:2022	409,84 euro al netto di IVA per ciascuna impresa
--	--

L'impresa beneficiaria riceve le indicazioni per usufruire dei servizi di assistenza tecnica e accompagnamento successivamente alla pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo.



L'impresa beneficiaria **deve usufruire dei servizi agevolati entro 6 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo**, pena la decadenza di tutte le agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa, pervenuta a pena di inammissibilità prima della scadenza, Unioncamere può autorizzare una proroga di ulteriori 3 mesi.

2 - CONTRIBUTI PER SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

Per il rilascio della **certificazione** è prevista l'assegnazione di **contributi fino a 12.500 euro** per impresa, in relazione alla dimensione, **sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione** iscritti nell'apposito Elenco ([clicca qui per visualizzare l'Elenco in aggiornamento degli organismi di certificazione accreditati](#)).

A tal fine l'impresa **acquisisce un preventivo** dell'OdC per i servizi di certificazione che dovrà presentare congiuntamente alla richiesta di contributo.

CONTRIBUTO PER SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

SERVIZI AMMESSI

Sono ammissibili i soli **servizi per il rilascio della prima certificazione** da parte degli OdC iscritti all'["Elenco degli Organismi di Certificazione"](#), entro determinati limiti e **relativamente** alle seguenti voci:

- ◆ esame della domanda;
- ◆ verifica documentale;
- ◆ verifica in sede e osservazione diretta dell'attività dell'organizzazione certificata;
- ◆ rilascio del certificato.

Non sono ammissibili i costi per lo svolgimento di altri servizi resi dagli OdC (es. pre-audit, audit supplementari, sorveglianza annuale e rinnovo) diversi da quanto sopra indicato.



L'impresa beneficiaria deve completare il percorso **entro 12 mesi** dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo, pena la decadenza delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa, pervenuta a pena di inammissibilità prima della scadenza dei 12 mesi, Unioncamere può autorizzare una proroga di ulteriori 2 mesi.

In caso di mancato rilascio della certificazione all'impresa entro tali termini, i contributi per i servizi di certificazione non saranno erogati e il corrispettivo economico dell'OdC dovrà essere sostenuto interamente dall'impresa.

CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE

Per ogni giornata di audit dell'OdC, Unioncamere eroga un **contributo fino ad un massimo di 1.200,00 euro al netto dell'IVA**.

Tale importo è omnicomprensivo di tutte le competenze e spese per il rilascio della prima certificazione (trasferte, attivazione della pratica, esame della domanda; verifica documentale; verifica in sede e osservazione diretta dell'attività dell'organizzazione certificata, rilascio del certificato, ecc.) sostenute dall'OdC.

L'importo massimo per i servizi agevolati, per singola impresa, è comunque **di 10.245,00 euro al netto di IVA**, determinato **sulla base dei tempi di audit** previsti dal documento internazionale IAF MD 05 e **riepilogati nella tabella** che segue. Eventuali importi che superino tali limiti restano a carico dell'impresa beneficiaria.

Numero addetti equivalenti	Tempi di audit (in giorni)	Contributo massimo (al netto dell'IVA)
1-5	1,5 gg	1.800,00 euro
6-10	2 gg	2.400,00 euro
11-15	2,5 gg	3.000,00 euro
16-25	3 gg	3.600,00 euro
26-45	4 gg	4.800,00 euro
46-65	5 gg	6.000,00 euro
66-85	6 gg	7.200,00 euro
86-125	7 gg	8.400,00 euro
126-175	8 gg	9.600,00 euro
176-249	9 gg	Fino a 10.245,00 euro

Per il calcolo degli addetti dovranno essere conteggiati solo gli addetti equivalenti coinvolti nei processi ritenuti più critici nell'ambito del Sistema di Gestione della Parità di Genere, e non il numero complessivo degli addetti dell'organizzazione, così come indicato dal documento internazionale IAF MD 05 e dalle disposizioni FAQ pubblicate dall'UNI

Il contributo, successivamente al conseguimento della certificazione, viene erogato direttamente dal Soggetto Attuatore all'OdC, senza che l'impresa debba sostenere alcun costo per i servizi di certificazione nei limiti del contributo concesso.

D.3. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE?

R.3. Possono beneficiare di tali contributi, le imprese che alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, presentino **i seguenti requisiti**:

- siano **Micro, Piccole o Medie imprese**;⁵³
- abbiano in pianta organica **almeno un (1) dipendente**;
- abbiano **sede legale e operativa in Italia**;


⁵³ come definite dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

- d) siano regolarmente costituite, **iscritte nel Registro delle Imprese e attive**. A tal proposito si specifica che non è sufficiente la mera iscrizione al REA;
- e) siano nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non essendo sottoposte a procedura concorsuale, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) **non abbiano nei propri confronti cause di divieto**, di decadenza o di sospensione di cui dall'art. 67 della vigente **normativa antimafia** (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- g) siano **in regola** con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**);
- h) **non abbiano procedimenti amministrativi** in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- i) per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti, devono essere **in regola con l'adempimento** previsto dall'art. 46 del d. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. "**Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile**";
- j) siano **in regola con le assunzioni** previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ss.mm.ii, in materia di **collocamento mirato ai disabili**;
- k) **non svolgano attività** descritte [nell'Allegato 1 del presente Avviso](#), nel rispetto del principio di "**non arrecare un danno significativo**";
- l) abbiano **concluso positivamente il pre-screening** (autovalutazione) attraverso l'apposito test gestito da Unioncamere da compilare accedendo [all'area protetta](#). I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono disponibili [nell'Allegato 2 dell'Avviso](#).

I requisiti di cui sopra dalle lettere da b) a k), devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che al momento della presentazione della domanda, anche al momento dell'erogazione dei servizi.

D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI DI INVIO DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE?

R.4. Le domande di contributo potranno essere presentate dalle imprese interessate a decorrere **dalle ore 10:00 del 06 dicembre 2023 fino alle ore 16:00 del 28 marzo 2024**, e compilate **esclusivamente**, a pena di inammissibilità, **per via telematica**, utilizzando la procedura informatica attraverso il sito restart.infocamere.it accessibile tramite SPID, CNS e CIE.



I contributi sono concessi sulla base di una **procedura valutativa con procedimento a sportello** secondo **l'ordine cronologico** di presentazione delle domande. In caso di insufficienza dei fondi, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

I passi da compiere:

- ◆ **Verificare** che l'azienda abbia i **requisiti minimi** per presentare la domanda,
- ◆ Iniziare il percorso verso la certificazione con il **test di pre-screening** da compilare accedendo [all'area protetta](#). Si tratta di un test di autovalutazione sul grado di maturità dell'impresa sui temi inerenti alla parità di genere, se l'impresa supera la soglia minima prevista per la sua dimensione potrà presentare la domanda per la richiesta di contributo.
All'interno dell'area protetta, è possibile scaricare il **Kit documentale** che ha l'obiettivo di fornire una linea guida per l'applicazione della UNI/PdR 125:2022 per agevolare il processo di certificazione delle micro, piccole e medie imprese. Tali documenti sono da intendersi quali schemi di lavoro.
- ◆ **Richiedere un preventivo** a un Organismo di certificazione aderente all'iniziativa
- ◆ **Presentare la domanda** per la concessione dei contributi.

La domanda si compone di:

- ◆ un **modulo**, generato dalla procedura informatica, contenente i **dati identificativi dell'impresa** e **l'importo complessivo** dei contributi richiesti;
- ◆ un modulo contenente il **dettaglio dei contributi richiesti e le dichiarazioni sostitutive** ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ([Allegato 3 Modulo dichiarazioni](#) del presente Avviso). Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Pena l'inammissibilità, **la domanda** deve contenere i **seguenti allegati**:

- ◆ il **risultato del test di pre-screening**, idoneo ad intraprendere il percorso di certificazione;
- ◆ **ricevuta di avvenuta compilazione del "Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile"** di cui all'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., per le **imprese che occupano più di 50 dipendenti**;
- ◆ il **preventivo** da parte di un OdC presente nell'["Elenco degli Organismi di Certificazione"](#), formalizzato come previsto dalle disposizioni dell'Avviso pubblico del 14 febbraio 2023 e contenente:
 - ✓ la durata dell'audit per il rilascio della certificazione;
 - ✓ la tariffa per ogni giornata di audit comprensiva di tutti gli oneri (spese per trasferte, attivazione della pratica, emissione del certificato, ecc.);
 - ✓ le condizioni necessarie per ottenere il contributo (ovvero le modalità per beneficiare del contributo e la clausola relativa alla necessità da parte dell'impresa di sostenere i costi della certificazione nel caso di non conseguimento della stessa o di superamento del contributo massimo previsto secondo quanto definito all'articolo 9 comma 4)

- ◆ [Allegato 1 Lista di esclusione](#)
- ◆ [Allegato 2 Test di pre-screening](#) (da compilare online mediante accesso all'area protetta sottostante)
- ◆ [Allegato 3 Modulo dichiarazioni](#)
- ◆ [Allegato 4 Rinuncia alle agevolazioni](#)
- ◆ [Allegato 5 Informativa dati personali](#)

La **domanda** e i relativi **allegati** devono essere **firmati digitalmente** dal legale rappresentante del soggetto richiedente, a pena di inammissibilità.



È inoltre obbligatoria, a pena di inammissibilità, l'indicazione nella domanda di un unico indirizzo PEC presso il quale è eletto il domicilio ai fini delle comunicazioni.

D.5. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE?

R.5. I soggetti beneficiari **sono obbligati**, pena la decadenza/revoca delle agevolazioni:

- ◆ **a completare** i percorsi di assistenza tecnica e accompagnamento, nonché di certificazione;
- ◆ a fornire tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ◆ **a segnalare l'eventuale venir meno**, prima della concessione del contributo, **dei requisiti** di cui all'articolo 4, comma 1, **dalle lettere da b) a k)** di cui sopra elencati;
- ◆ **a richiedere l'autorizzazione a Unioncamere** per eventuali variazioni, debitamente motivate, del preventivo dei servizi di certificazione secondo le modalità previste dall'articolo 10 comma 6 e prima dell'avvio delle attività di certificazione da parte dell'OdC;
- ◆ a dare seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea.

D.6. COME VENGONO EROGATI I CONTRIBUTI?

R.6. Al termine dell'istruttoria, **in caso di esito positivo**, Unioncamere determina:

- ◆ **l'importo del voucher per l'assistenza tecnica e l'accompagnamento**,
- ◆ **e l'importo del contributo per i servizi di certificazione**,

e, dopo aver verificato il rispetto da parte dell'impresa dei massimali previsti dai regolamenti de minimis, procede alla registrazione dell'aiuto su RNA o sui Registri SIAN e SIPA e all'adozione del provvedimento di concessione.

Successivamente, le **modalità di erogazione** si differenziano a seconda della tipologia di agevolazione richiesta.

EROGAZIONE DEL VOUCHER PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO

Unioncamere provvede, al **saldo delle somme** dovute **agli esperti per i servizi agevolati di assistenza tecnica e di accompagnamento** all'impresa, nei limiti del contributo concesso, **previo ricevimento da parte degli stessi del verbale di servizio** sottoscritto digitalmente dal legale responsabile dell'impresa beneficiaria, con **l'evidenza dell'erogazione dei servizi entro i termini** previsti dall'articolo 8, ovvero l'impresa beneficiaria deve **usufruire dei servizi agevolati entro 6 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione** del contributo, pena la decadenza di tutte le agevolazioni concesse.

Sulla base di motivata richiesta dell'impresa, pervenuta a pena di inammissibilità prima della scadenza, Unioncamere può autorizzare una **proroga di ulteriori 3 mesi**.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE

Unioncamere provvede, al **saldo delle somme** dovute agli OdC **per i servizi di certificazione forniti alle imprese beneficiarie certificate**, nei limiti del contributo concesso, con **l'evidenza dell'erogazione dei servizi, entro il termine** previsto dal comma 4 dell'articolo 9 (**entro 12 mesi** dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo) e secondo le modalità disciplinate [dall'avviso pubblico](#) per la formazione di un "Elenco degli Organismi di Certificazione" del 14 febbraio 2023.

Sulla base di motivata richiesta dell'impresa, pervenuta a pena di inammissibilità prima della scadenza, Unioncamere può autorizzare una **proroga di ulteriori 2 mesi**.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 410221 del 23 novembre 2023](#)

Modalità di **comunicazione dei crediti d'imposta non utilizzabili**, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana, dalla n. 464** del 21.11.2023 **alla n. 467** del 24.11.2023, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di NOVEMBRE](#)

LO SCADENZARIO DAL 24.11.2023 ALL' 08.12.2023

Lunedì 27 novembre 2023	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi : <ul style="list-style-type: none">◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di ottobre 2023 , per i soggetti Iva con obbligo mensile .
Giovedì 30 novembre 2023	<p>Versamento della terza rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178, per chi ha scelto il versamento rateale. Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. Il versamento va eseguito entro il 02.10.2023 (il 30 settembre cade di sabato. Ricordiamo che il termine è stato prorogato a seguito della conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 02.10.2023.</p> <p>Si ricorda che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.</p>
Giovedì 30 novembre 2023	Pagamento in unica soluzione o 2° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della

riscossione per perfezionare la "**definizione agevolata**" **dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**. La norma prevede comunque una **tolleranza** nel pagamento di **cinque giorni**, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì **6 novembre 2023**. Ricordiamo che il pagamento dell'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata, può avvenire:

- ◆ in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- ◆ oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui **le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023**. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Giovedì **30 novembre 2023**

I contribuenti persone fisiche **NON Titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi PF 2023), che hanno **scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento** entro il **30 giugno 2023**, devono versare la **6° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, **a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**, con applicazione degli interessi nella misura dello **1,65%**.

Per coloro invece, che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), **si tratta del versamento 6° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **1,32%**.

Per i **soggetti ISA NON Titolari di partita Iva**, che hanno

usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata **dalla** conversione in legge del [D.L. 51/2023 \(c.d. "Decreto Omnibus"\)](#) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- ◆ della **6° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **1,43%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio 2023**,
- ◆ della **6° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **1,32%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio 2023**.

I soggetti non titolari di partita IVA, potranno effettuare il versamento con **modello F24 cartaceo** presso Banche, Poste Italiane e agenti della **riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione**, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

Giovedì **30 novembre 2023**

Versamento della **seconda o unica rata dell'acconto IRPEF** e imposte sostitutive Irpef / IMIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, nonché dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2023.

ATTENZIONE: [Il Collegato Fiscale alla manovra di bilancio 2024 \(DL n. 145\)](#), ha previsto, per il solo periodo d'imposta 2023, che il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, **potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024**, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Giovedì **30 novembre 2023**

Le **persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi** che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell'8, del 5 e

del 2 per mille dell'Irpef, possono presentare a intermediari abilitati la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione.

Giovedì **30 novembre 2023**

Le **persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia** ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al comma 2 dell'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, devono presentare l'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti strumentale all'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All'istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata "**Opzione per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti**" mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata. In tale ultimo caso l'istanza di interpello va inviata alla casella PEC dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.

Giovedì **30 novembre 2023**

Le **Persone fisiche** obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l'invio telematico, devono presentare la dichiarazione dei redditi modello "**REDDITI PF 2023**" e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate. Stesso termine anche per gli **eredi delle persone decedute nel 2022 o entro il 31 luglio 2023**.

Le **Società di persone** ed enti equiparati di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono presentare la dichiarazione dei redditi - Modello

"REDDITI SP 2023", in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Le **Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare** (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); **gli Enti commerciali** (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; **le società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust**, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - **Modello "REDDITI SC 2023"**, esclusivamente in via telematica.

Gli **Enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare** (Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali); **le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRES e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione, devono presentare la dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - **Modello "REDDITI ENC 2023"**.

Giovedì **30 novembre 2023**

I Soggetti ammessi alla **tassazione di gruppo** di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare il modello **CNM 2023 (Consolidato Nazionale e Mondiale)**. Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello "REDDITI SC 2023", esclusivamente in via telematica.

Giovedì **30 novembre 2023**

I Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare la **dichiarazione IRAP 2023**, esclusivamente in via telematica.

Giovedì **30 novembre 2023**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la **Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel **3° trimestre solare del 2023**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili);
- ◆ relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica. In linea generale, possiamo così riassumere:

- ◆ la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;**
 - ◆ per quanto riguarda il 4° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, se la dichiarazione annuale IVA è presentata entro tale termine, non vi è l'obbligo di invio della comunicazione periodica.
-

Giovedì **30 novembre 2023**

Gli Enti associativi interessati alla presentazione del **modello EAS** per il **periodo d'imposta 2023** ma che **non hanno trasmesso tempestivamente** detto modello possono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti

associativi **avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012**. Contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, devono **versare la sanzione in misura pari a 250,00** euro nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento, esclusivamente in via telematica, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche.

Giovedì **30 novembre 2023**

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (ottobre 2023)**, relativi ai **soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria**.

Giovedì **30 novembre 2023**

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Giovedì **30 novembre 2023**

Gli **enti non commerciali e gli agricoltori esonerati** devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel **mese di ottobre**, tramite modello F24 con modalità telematiche,

direttamente oppure tramite intermediario, indicando il codice tributo **6043**. Sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, **limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali**. Per le amministrazioni pubbliche il codice tributo è **622E** da riportare sul modello F24Ep.

Giovedì **30 novembre 2023**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss.

Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Giovedì **30 novembre 2023**

Le **imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia** in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di ottobre 2023, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di settembre 2022. Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24 Accise** con modalità telematiche.

Giovedì **30 novembre 2023**

Per i soggetti obbligati, **il 30 novembre 2023** scade il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sulle **fatture emesse** nel **terzo trimestre dell'anno 2023**, ricordando che, **se l'importo dovuto complessivamente** per il **primo e secondo trimestre**

non supera 5.000,00 euro, il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il **30 novembre** (i versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24).

Giovedì **30 novembre 2023**

Se il contribuente ha già inviato un 730 e ha necessità di completare o correggere la dichiarazione, può inviare il **Modello Redditi PF aggiuntivo** oppure **Redditi PF correttivo**, entro il 30 novembre 2023.

Redditi Aggiuntivo

È possibile presentare il modello Redditi aggiuntivo se il contribuente ha inviato il 730 precompilato e se, per esempio, ha percepito nel 2022 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all'estero (quadri RM, RS, RT e RW).

Redditi Correttivo

Se dopo aver inviato il 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati oppure di averli inseriti in modo errato, è possibile presentare il modello Redditi correttivo sempre entro il 30 novembre 2023; dopo questa si ha la possibilità di presentare solo il modello Redditi integrativo.

Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, è possibile chiederne l'eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, è necessario contestualmente pagare l'imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. n. 472/97).

Giovedì **30 novembre 2023**

Versamento **dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione, la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice agevolate**. Ricordiamo che l'imposta sostitutiva deve essere versata in due soluzioni:

- ◆ **60%** entro il **30 settembre 2023**
- ◆ e il **restante 40%** entro il **30 novembre 2023**.

Possono accedere all'assegnazione agevolata le **società in nome collettivo, in accomandita semplice,**

a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che possiedono:

- ◆ beni immobili diversi da quelli di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Devono essere, quindi, **immobili non strumentali per destinazione** (via libera, quindi, alle assegnazioni di immobili strumentali solo per natura, o non strumentali, come gli immobili-merce e gli immobili-patrimonio);
- ◆ **beni mobili registrati** non utilizzati come beni strumentali.

Venerdì **1° dicembre 2023**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/11/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2023**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it